

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLSS) approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- visto il DM 2 luglio 1992, n. 453 (Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini);
- vista la legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento) e il relativo regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5;
- visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592 (Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini);
- visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 (Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica);
- visto il decreto 12 agosto 1997, n. 429 (Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 in data 9 aprile 2001, concernente "Determinazioni in materia di protezione degli animali durante le manifestazioni tradizionali meglio definite come "Batailles des reines", "Combats des moudzons", "Batailles des chèvres"";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1067 del 25 marzo 2002, circa la corresponsione dell'indennità integrativa per allevatori con l'obbligo di macellazione di capi infetti, a seguito delle operazioni di bonifica sanitaria;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1202 del 29 agosto 2014, riportante "Aggiornamento dei valori commerciali di riferimento per le varie categorie di animali di interesse zootecnico (bovini, tori e torelli, ovini e caprini), ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4";
- visto il regolamento (CE) n. 1226 dell'8 luglio 2002, con il quale il test del gamma interferone è stato approvato come prova sperimentale volta ad individuare il maggior numero di animali contagiati o ammalati di tubercolosi bovina in un allevamento o in una regione ed il suo impiego è stato previsto nell'ambito del piano nazionale di eradicazione della tubercolosi 2003, approvato con Decisione 2002/943/CE del 28 novembre 2002;
- visto il Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/1/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il Regolamento CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

- visto il Regolamento (CE) n. 653/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;
- visto il Regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), che si applica a partire dal 21 aprile 2021;
- visto il Regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- visto il Regolamento delegato (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- visto il Regolamento (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, che consente di mantenere fino al 21 aprile 2023 i mezzi identificativi attuali;
- visto il Regolamento (CE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in vigore a decorrere dal 14 dicembre 2019;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e in particolare l'articolo 5 di detto Decreto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 147 in data 23 gennaio 2009, concernente "Approvazione della sostituzione dell'allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 in data 26 settembre 2008, sostituito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3857 del 30 dicembre 2008, concernente il programma regionale 2008/2009 di bonifica sanitaria del bestiame", con la quale si è recepito il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali circa il carattere di complementarità del test del gamma interferon;

- richiamata l'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015, recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica";
- richiamato il Regolamento (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate
- richiamato il Decreto Legislativo n.134 del 05/08/2022 riportante le Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- richiamato il Decreto Legislativo n.136 del 05/08/2022 riguardante l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- richiamata la nota del Ministero della Salute riportante le prime istruzioni operative del Decreto Legislativo n.134 del 05/08/2022;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 469 in data 11 febbraio 2016 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe regionale e nazionale del bestiame e delle aziende di allevamento e dei manuali operativi di identificazione);
- vista la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della Regione);
- richiamata la legge regionale 30 ottobre 2012, n. 29 (Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria), che modifica la Commissione sanitaria regionale istituita con legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 e che istituisce una commissione sanitaria di tecnici e un comitato consultivo in cui sono presenti gli allevatori;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 10 in data 10 gennaio 2022, recante "Approvazione del programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame per l'anno 2022. Prenotazione di spesa";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 11 in data 11 gennaio 2022, recante "Approvazione di disposizioni applicative della l.r. 4/2012 per il mantenimento della qualifica sanitaria di indenne dalla malattia virale rinotracheite bovina infettiva (bhv-1) nel territorio della Regione, per l'anno 2022";
- considerato che, così come riferito dal competente dirigente:
  - la Commissione sanitaria regionale di cui alla l.r. 70/1982 a cui è affidato il compito di valutare l'andamento del piano di eradicazione, i risultati delle indagini epidemiologiche e le eventuali criticità riscontrate non è stata convocata poiché nel 2022 non si sono riscontrate particolari criticità;

- il Comitato consultivo regionale di cui all'articolo 20 bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 è stato sentito in data 23 dicembre 2022 ed ha espresso condivisione sulla proposta del dirigente competente di mantenere inalterate le procedure dei controlli del programma di bonifica sanitaria per l'anno 2022 anche per l'anno 2023;
- il piano di eradicazione della Tuberculosis bovina ha avuto, nel 2022, andamento favorevole in relazione alla situazione epidemiologica della malattia, con una prevalenza ed una incidenza pari allo zero;
- considerato che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata dichiarata ufficialmente indenne da Leucosi Bovina Enzootica (LBE) con Decisione CE 2003/467/CE;
- considerato che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata dichiarata ufficialmente indenne da Brucellosi ovi-caprina con Decisione 2011/277/CE del 10 maggio 2011;
- considerato che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata dichiarata ufficialmente indenne da Brucellosi bovina con Decisione 2012/204/CE del 19 aprile 2012;
- richiamata la decisione della Commissione CE 2015/1765 del 30 settembre 2015 con la quale la Regione Valle d'Aosta è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2004/558/CE, attribuendole la qualifica di territorio indenne da rinotracheite bovina infettiva ed estendendole l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;
- nell'anno 2018 si sono raggiunte le condizioni per l'attribuzione alla Regione della qualifica di territorio ufficialmente indenne per TBC bovina, richiesta alla Commissione UE nel mese di febbraio 2019 e attribuita con decisione UE 2020/552 del 20/04/2020;
- considerato che è necessario mantenere operativo anche per il 2023 il programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame - piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC) sin dal mese di gennaio, in quanto tale programma di eradicazione, che deve essere garantito ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, prevede che le misure per il mantenimento delle qualifiche sanitarie non abbiano soluzioni di continuità per motivi di sanità pubblica;
- rispetto al programma per l'anno 2022, approvato con DGR 10/2022, il programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame per l'anno 2023 ne mantiene inalterate le misure;
- le spese per l'anno 2023 del programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame - piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC) per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 ammontano a una spesa complessiva di euro 20.000 (ventimila) così suddivise:
  - euro 10.000 (diecimila) per i costi relativi all'esecuzione delle diagnosi per l'accertamento della tubercolosi bovina con la prova del gamma interferon test e per i costi di gestione della banca dati genetica;
  - euro 10.000 (diecimila) per i trasferimenti correnti a imprese per indennità di abbattimento di bovini e ovi-caprini infetti o sospetti infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025, nell'ambito del programma n. 13.007 – Ulteriori spese in materia sanitaria, attribuisce alla medesima Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di approvare il programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame - piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC) - per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione, per una spesa complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00),
2. di stabilire, per l'ambito regionale, che le compravendite da aziende indenni da tubercolosi, brucellosi, leucosi e rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) di bovini ed ovi-caprini femmine potrà avvenire previa sola compilazione in autodichiarazione del modello di provenienza e di destinazione degli animali;
3. di stabilire che possono essere effettuate su richiesta ed a pagamento le prove sanitarie di compravendita all'origine in caso di movimentazioni a livello regionale di capi bovini ed ovi-caprini;
4. di stabilire che è fatto divieto a livello regionale di compravendita o di affida di bovini che risultino essere stati vaccinati per rinotracheite infettiva bovina (BHV-1);
5. di prevedere il rilascio del passaporto unicamente per i vitelli alla nascita all'atto dell'iscrizione alla BDN per le movimentazioni verso gli Stati membri ed i Paesi terzi;
6. di consentire con modalità semplificata la movimentazione a livello regionale di capi bovini e ovi-caprini in occasione di manifestazioni temporanee, se scortati da una delle seguenti documentazioni alternative:
  - modello 4 elettronico,
  - stampa cartacea o elettronica PDF su desktop della scheda animale aggiornata da BDN;
 i soggetti destinati al centro di raccolta vitelli gestito dall'AREV vi potranno accedere accompagnati dal solo passaporto dell'animale sino al 30 aprile 2023, dopodiché accompagnati solo dal modello 4 elettronico di movimentazione dall'allevamento di provenienza;
7. di approvare l'aggiornamento della banca dati genetica da affidare alla gestione del servizio veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, che si avvale dell'A.R.E.V. per quanto riguarda la raccolta sistematica e l'organizzazione di campioni

biologici prelevati alla nascita durante l'operazione di identificazione su tutti gli animali da inserire in anagrafe;

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00), per l'anno 2023, sul capitolo U0020846 "Spese per servizi sanitari per la prevenzione e la gestione di emergenze sanitarie derivanti da malattie degli animali", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa: euro 500,00 (cinquecento/00) per i costi relativi all'esecuzione delle diagnosi per l'accertamento della tubercolosi bovina con la prova del gamma interferon test, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ed euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) per i costi di gestione della banca dati genetica, a favore del servizio veterinario di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
9. di prenotare la spesa complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00) per l'anno 2023 sul capitolo U0020041 "Trasferimenti correnti a imprese per indennità di abbattimento di bovini e ovicaprini infetti o sospetti infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di stabilire che l'impegno di spesa della somma di cui al punto 9, a titolo d'indennità per l'abbattimento di animali dichiarati inguaribili, a favore degli allevatori indicati negli elenchi predisposti dalla Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, sarà adottato con provvedimento dirigenziale in tempi successivi e solo a seguito dell'eventuale richiesta e concessione di tale indennità;
11. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, all'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali, al Ministero della Salute, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, al Direttore della Struttura Complessa - S.C. della Valle d'Aosta con annesso CERMAS dello stesso IZS, al C.E.L.V.A., all'AREV e al Comando della Valle d'Aosta dei Carabinieri del N.A.S.;
12. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.

§

**APPROVAZIONE PER L'ANNO 2023 DEL PROGRAMMA REGIONALE DI BONIFICA  
SANITARIA DEL BESTIAME  
(PIANO TECNICO DI PROFILASSI E DI RISANAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI  
BOVINI DA TUBERCOLOSI (TBC) E DA LEUCOSI (LEB) E DEGLI ALLEVAMENTI  
BOVINI E OVI-CAPRINI DA BRUCELLOSI (BRC) PER IL PERIODO GENNAIO 2023 –  
DICEMBRE 2023)**

**INDICE**

**Premessa**

**Cap. 1 - Disposizioni generali**

- 1 – A Campo di applicazione
- 1 – B Definizioni
- 1 – C Modalità di esecuzione dei controlli
- 1 – D Misure di polizia veterinaria
- 1 – E Movimentazione degli animali
- 1 – F Commercio
- 1 – G Macellazione degli animali infetti
- 1 – H Sanzioni
- 1 – I Misure integrative di profilassi
- 1 - L Valutazione dell'andamento del piano di eradicazione

**Cap. 2 - Tubercolosi**

- 2 – A Sospensione qualifica sanitaria di indenne.
- 2 – B Revoca qualifica sanitaria di indenne.
- 2 – C Provvedimento di abbattimento totale
- 2 – D Utilizzo dei prodotti in caso di aziende non indenni da TBC
- 2 – E Risanamento dei caprini da TBC

**Cap. 3 - Protocollo diagnostico per l'utilizzo del latte di massa nella sorveglianza sanitaria per l'IBR e nei piani di controllo delle malattie soggette a profilassi obbligatoria (BRC bovina e LBE bovina) per il mantenimento rispettivamente delle qualifiche sanitarie di indenne delle aziende bovine della Regione**

- 3 – A Brucellosi bovina
- 3 – B Leucosi bovina enzootica

**Cap. 4 - Brucellosi ovi - caprina**

## Premessa

1. I controlli ufficiali e le operazioni di risanamento devono essere effettuati dai Veterinari ufficiali.
2. I campioni da analizzare dovranno pervenire alla sezione diagnostica regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta o direttamente alla sede di Torino nel caso dei campioni sierologici del gamma interferon test.
3. La Notifica e comunicazione delle malattie alla Autorità competente deve avvenire ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136;
4. La Struttura di sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'ufficio servizi zootecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali dovranno, per la parte di competenza, controllare che in tutto il territorio regionale vengano rigorosamente osservate e fatte osservare tutte le norme vigenti in materia di trasferimento degli animali da un allevamento all'altro, di disinfezione delle stalle infette, di mercati, fiere, mostre e di alpeggio.

## CAPITOLO 1 - Disposizioni generali

### *1 – A Campo di applicazione*

Le prove diagnostiche di cui alla presente deliberazione devono essere effettuate in tutti gli allevamenti di bovini, ad eccezione di quelli con indirizzo esclusivo per la produzione di carne ed i cui capi devono comunque provenire da allevamenti indenni da tubercolosi e brucellosi, nonché indenni da leucosi bovina enzootica, indenni da rinotracheite bovina infettiva o rispondenti alle garanzie complementari a norma del Regolamento UE n. 689/2020.

Le aziende definite a stabulazione temporanea, gli alpeggi ed i pascoli che non sono soggetti al programma di bonifica sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza epidemiologica e in questo ambito possono essere oggetto da parte dei competenti servizi dell'Azienda USL di controlli ufficiali per verificare il rispetto delle norme relative alla bonifica sanitaria ed alla gestione degli spostamenti degli animali con particolare riferimento alle segnalazioni alla BDR delle movimentazioni. Qualora in queste tipologie aziendali si dovessero verificare episodi di tubercolosi, brucellosi o leucosi sono da considerare unità epidemiologiche e devono ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di polizia veterinaria come le altre aziende. A tal fine, sono previsti per la diagnosi di malattia esami microbiologici, i cui tempi di risposta devono attenersi rigidamente a quelli previsti nella guida dei servizi anche facendo affidamento alla rete degli IZZSS.

### *1 – B Definizioni*

Ai fini del presente piano si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/429 (di seguito denominato regolamento) e nei suoi atti delegati e di esecuzione sono direttamente applicabili, come riportato anche all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. I&R (sistema di identificazione e registrazione) n. 134/2022.

Si precisa in particolare che:

- col termine di **operatore** (come definito all'articolo 4, punto 24 del regolamento) si intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche se temporaneamente, di qualsiasi animale. L'operatore corrisponde al detentore dell'ordinamento precedente all'applicazione del regolamento e del d.lgs. I&R n. 134/2022 e può operare in BDN direttamente o tramite delegato;
- col termine di **stabilimento** (come definito all'articolo 4, punto 27 del regolamento) si intende qualsiasi luogo, anche all'aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, pure se



temporaneamente. Lo stabilimento corrisponde all'azienda dell'ordinamento precedente all'applicazione del regolamento e del d.lgs. I&R;

• col termine di **animale** (come definito all'articolo 4, punto 1 del regolamento) si intendono animali di qualsiasi specie, sia vertebrati che invertebrati. Per animali detenuti si intendono animali custoditi, allevati o commercializzati dall'uomo.

Poiché il regolamento disciplina la sanità animale, incluso il sistema I&R, esso si applica a tutti gli operatori e a tutti gli stabilimenti in cui sono detenuti, anche se temporaneamente, animali di qualsiasi specie e tipologia, inclusi quelli detenuti per finalità diverse dalla zootecnia e dalla produzione di alimenti.

Si applicano in particolare le seguenti definizioni:

## 1. Tipologia di attività-degli stabilimenti

- **Stabilimento a stabulazione temporanea** - si intende un'azienda nella quale non risultano presenti animali al momento delle prove diagnostiche di mantenimento di qualifica. I capi introdotti devono comunque provenire da allevamenti indenni da tubercolosi e brucellosi nonché indenni da leucosi bovina enzootica e indenni da rinotracheite bovina infettiva, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia.
- **Alpeggio e pascolo** sono assimilabili ad azienda a stabulazione temporanea.
- **Stabilimento da riproduzione** – si intende ogni azienda in cui si trovi anche un solo animale atto alla riproduzione.
- **Stabilimento da latte** - si intende un'azienda in cui si trovano uno o più vacche pecore o capre destinate alla produzione di latte. Dette aziende devono essere registrate secondo il disposto del Regolamento CE 852/2004.
- **Stabilimento da ingrasso** - si intende un'azienda in cui si trovano esclusivamente animali destinati al macello direttamente o tramite altre aziende da ingrasso.
- **Stabilimento misto** - si intende un'azienda in cui coesistono le precedenti tipologie di attività oppure azienda con allevamenti di specie di animali diverse.

**2. Allevamento** - si intende qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda intesa come unità epidemiologica, cioè un gruppo di animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente patogeno. Se nella stessa azienda, e quindi nella stessa unità epidemiologica, sono presenti più allevamenti, agli stessi viene attribuita la medesima qualifica sanitaria.

**3. Commerciante** - si intende il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali della specie bovina/ovina/caprina, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi ad altra azienda non di sua proprietà nel rispetto delle regole definite al capitolo 1F.

**4. Stabilimento con sospensione di qualifica:** Stabilimento al quale è stata sospesa la qualifica in base alle procedure specificate per TBC, BRC e LBE nei relativi capitoli.

**5. Stabilimento con revoca di qualifica:** Stabilimento al quale è stata revocata la qualifica in base alle procedure specificate per TBC, BRC e LBE nei relativi capitoli. Ai fini della

rendicontazione dell'attività di risanamento, la prevalenza è calcolata sommando i focolai aperti nell'arco dell'anno solare (casi incidenti) con i focolai aperti e non ancora chiusi. L'incidenza è rappresentata dai focolai di nuova insorgenza nell'arco dell'anno solare.

- 6. Veterinario ufficiale** - Si intende un veterinario autorizzato dall'autorità competente e adeguatamente qualificato per eseguire le attività ufficiali e in particolare un veterinario operante alle dipendenze dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

### *1 - C Modalità di esecuzione dei controlli*

- 1 Tubercolosi: si applicano le modalità previste per il mantenimento dello status di territorio indenne di cui all'allegato IV, parte II, capitolo 2 , sezione 2 del Regolamento delegato (UE) 2020/689: dal 1° gennaio 2023 al 15 aprile 2023 verrà effettuata l'indagine di screening mediante intradermoreazione PPD sui capi di età superiore ai 24 mesi appartenenti al 25% delle aziende attive, scelte casualmente. Le prove diagnostiche successive necessarie sia per il conseguimento della qualifica che per il risanamento degli allevamenti infetti saranno effettuate secondo le scadenze previste nei regolamenti concernenti i piani nazionali di profilassi e di risanamento.
- 2 Brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica: si applicano le modalità previste per il mantenimento dello status di territorio indenne di cui rispettivamente all'allegato IV, parte I, capitolo 3 , sezione 2 e di cui all'allegato IV, parte III, capitolo 2 , sezione 2 del Regolamento delegato (UE) 2020/689: sono effettuati 3 prelievi di latte individuale per costituire pool di campioni individuali in tutte le aziende a distanza di 3 mesi dal 1° gennaio al 30 novembre 2023, su cui sono effettuate le analisi di laboratorio: in caso di esito negativo, l'azienda mantiene la qualifica di indenne, in caso di esito positivo o dubbio la qualifica sanitaria non viene sospesa, ma è effettuato un controllo sierologico individuale su sangue di tutti i soggetti del pool dell'azienda d'allevamento con protocollo di laboratorio di routine (vedasi paragrafi 3-A e 3-B del capitolo 3). In caso di positività del test su siero, all'azienda interessata viene applicato il divieto di movimentazione e l'estensione degli accertamenti sierologici su tutti i capi in età diagnostica dell'azienda
- 3 Per tutti gli animali da sottoporre alle prove diagnostiche il proprietario o detentore deve garantire la possibilità di ricoverarli in strutture idonee ed assicurare il benessere degli animali, evitando condizioni di sovraffollamento, e l'eventuale isolamento in caso di presenza di malattie che lo richiedano.
- 4 L'identificazione degli animali spetta all'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV). I Servizi Veterinari dell'Azienda USL della Valle d'Aosta segnalano direttamente su SIBS le eventuali irregolarità riscontrate per i provvedimenti di competenza di USL e AREV, che provvederà anche a regolarizzare le marcature nel più breve tempo possibile, registrando la data e l'identificativo in apposito data base.
- 5 E' vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini sottoposti alle prove diagnostiche per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, prima dell'avvenuta diagnosi, salvo autorizzazione del Veterinario ufficiale nel caso di macellazione e salvo i bovini sottoposti a prove di screening su latte, dei quali occorre tenere solamente la tracciabilità.
- 6 Le prove ufficiali per la diagnosi della tubercolosi sono quelle indicate nel Regolamento UE 689/2020..
- 7 Negli allevamenti a stabulazione libera l'inoculazione della PPD deve avvenire nello spessore della cute situata tra il terzo anteriore ed il terzo mediano del collo, mentre negli allevamenti a stabulazione fissa alla posta l'inoculazione deve avvenire nella zona della spalla subito

anteriormente alla spina della scapola, facendo attenzione, però, agli spessori differenti della cute in tale zona.

### ***1 – D Misure di polizia veterinaria***

1. Quando in un allevamento la presenza della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica è ufficialmente confermata, il Veterinario ufficiale dovrà disporre adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto, nonché la propagazione dell'infezione tra gli animali. In particolare, oltre le specifiche disposizioni prescritte dai Regolamenti UE n. 625/2017 e n. 689/2020, dovrà:
  - svolgere un'accurata indagine epidemiologica e, in collaborazione con il gruppo tecnico di gestione dei focolai, mirata ad individuare l'origine dell'infezione e gli eventuali contatti con altri allevamenti;
  - segnalare l'insorgenza del focolaio e le misure adottate alla struttura di igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali;
  - effettuare la denuncia di focolaio di malattia infettiva ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in caso di revoca della qualifica sanitaria, inserendo i dati specifici sull'applicativo SIMAN del Ministero della salute;
  - segnalare l'insorgenza del focolaio e le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta mediante l'apposito modulo, contenente le informazioni relative ai casi di zoonosi negli animali;
  - disporre l'isolamento degli animali infetti e il sequestro degli animali infetti e sospetti;
  - assicurare l'effettuazione delle disinfezioni previste dei locali e delle attrezzature, con l'utilizzo delle stazioni mobili;
  - sottoporre ad accertamento sierologico, nel caso di allevamenti riconosciuti infetti da brucellosi, tutti i cani presenti in azienda. In caso di positività alle prove, i cani devono essere sollecitamente isolati e curati sotto il controllo di un Veterinario ufficiale.
  - contestualmente agli altri interventi sopracitati, il Veterinario ufficiale notifica all'allevatore le misure da adottare e predispone per iscritto, per la firma dell'autorità competente, le misure necessarie per evitare il propagarsi della malattia;
  - in caso di sospensione o revoca della qualifica il Veterinario ufficiale provvederà anche al ritiro dei passaporti, laddove previsti.
  - compilare il quadro "E" del mod. 4 unificato che deve accompagnare i capi sospetti e positivi degli allevamenti in vincolo sanitario o con sospensione della qualifica per tubercolosi o per brucellosi, destinati al macello;
2. Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti da tubercolosi e brucellosi e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il Veterinario ufficiale rilascia il relativo certificato di disinfezione.
3. Le disinfezioni previste sono effettuate, previo obbligo di un'accurata pulizia delle strutture da parte del titolare dell'azienda, ad opera del servizio veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, utilizzando le stazioni mobili di disinfezione.
4. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno precedentemente usufruito tali animali non può avere luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi, in caso di tubercolosi, e di 4 mesi, in caso di brucellosi.

5. I vitelli presenti nell'allevamento, nati da bovine positive alle prove diagnostiche per tubercolosi e brucellosi sono considerati infetti con corresponsione quindi dell'indennizzo di abbattimento, previa marcatura ed identificazione dei capi di ambo i sessi da parte dell'Association régionale éleveurs valdotains (AREV).
6. Nei casi in cui i servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ritengano che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie possa compromettere l'esito dei programmi di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi, devono adottare, nei confronti di ciascuna specie, misure idonee ad evitare la diffusione delle precitate infezioni.
7. I proprietari di allevamenti infetti da tubercolosi e da brucellosi non possono utilizzare i propri tori per la monta. Gli stessi devono, pertanto, fare ricorso alla fecondazione artificiale.
8. Qualora gli animali riconosciuti infetti da tubercolosi e brucellosi provengano da aziende ubicate in altre regioni, il servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta deve segnalare l'episodio infettivo all'Azienda sanitaria locale e alla Regione di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero, il servizio precitato deve avvisare immediatamente l'Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali e il Ministero della salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

#### Fauna selvatica:

In particolare, per quanto riguarda la fauna selvatica, saranno messi in atto, anche a seguito dell'apposita convenzione siglata nell'anno 2022 tra Assessorato alla sanità della RAVA e CERMAS, specifici piani di monitoraggio nei confronti delle precitate infezioni e, in caso di positività, essere intraprese azioni adeguate e rese opportune informazioni alle categorie interessate. Inoltre l'evoluzione progressiva del lavoro espletato presso i Centri di controllo della fauna selvatica potrà eventualmente consentire all'Amministrazione regionale ed alle Autorità competenti di applicare, su proposta del CERMAS e presa d'atto del Ministero della Salute, ulteriori misure in corso d'opera anche a seguito di evoluzioni epidemiologiche incorse nella fauna selvatica.

#### Riproduzione animale:

Tutti i soggetti maschi destinati alla riproduzione per la monta pubblica devono essere preventivamente sottoposti durante la campagna in corso ad accertamenti diagnostici per la profilassi delle malattie sottoelencate:

- a) bovini: tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica, IBR - IPV e tricomoniasi, con la collaborazione del personale della sezione zooprofilattica regionale di Aosta;
- b) ovini e caprini: brucellosi.

Per i tori destinati ad essere introdotti nei centri di fecondazione artificiale valgono le disposizioni nazionali/unionali vigenti in materia.

### ***1 – E Movimentazione degli animali***

1. E' consentita l'introduzione in Valle d'Aosta da altri Stati membri, da Paesi terzi o da altre Regioni italiane, di bovini e ovi-caprini da allevamento, solo, nel caso di bovini, se provenienti da aziende indenni da tubercolosi e da brucellosi, indenni da leucosi, indenni da rinotracheite bovina infettiva e non vaccinati per IBR infettiva o rispondenti alle garanzie complementari a norma del Regolamento UE n. 689/2020 che fa seguito all'articolo 10 della direttiva 64/432/CE abrogata (isolamento di durata di 30 giorni. Decorsi almeno 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, tutti i capi presenti sono sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole alla ricerca degli anticorpi totali nei confronti della rinotracheite bovina infettiva), nel caso di ovi-caprini, se provenienti da aziende indenni da brucellosi senza vaccinazione.

Nel caso di ovini, nel rispetto della normativa sulla scrapie, i maschi che si intenda introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo omozigote resistente. Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore a quello di destinazione. Nel caso la provenienza del soggetto fosse derivante da un gregge con livello di certificazione genetica inferiore, è ammessa, previa verifica del genotipo, l'introduzione di femmine con genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I, IIa e IIb, senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.

Tutti i bovini di nuova introduzione devono essere in possesso di:

- attestazioni sanitarie previste dalle direttive comunitarie e nazionali vigenti;
  - autorizzazione preventiva scritta del Veterinario ufficiale competente per territorio della SC Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. I bovini da ingrasso provenienti da uno Stato membro, da Paesi terzi o da altre Regioni italiane devono essere scortati da certificazione attestante che sono indenni da tubercolosi e indenni da brucellosi senza vaccinazione, nonché indenni da leucosi bovina enzootica, indenni da rinotracheite bovina infettiva o rispondenti alle garanzie complementari a norma del Regolamento UE n. 689/2020 che fa seguito all'articolo 10 della direttiva 64/432/CE abrogato e che sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione: nei confronti della tubercolosi, se trattasi di animali di età superiore a 6 settimane; nei confronti della brucellosi bovina e leucosi se trattasi di animali di età superiore a 12 mesi; nei confronti della rinotracheite bovina infettiva con anticorpi totali negativi se trattasi di animali di età  $\geq$  12 mesi; nei confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi. L'accertamento diagnostico non è richiesto per gli animali provenienti da Stati membri, Regioni o province dichiarate indenni.
  3. L'introduzione in Valle d'Aosta di bovini provenienti dalla Svizzera è consentita, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e dal punto 1 precedente.
  4. **Criteri generali per la gestione delle movimentazioni da vita di animali e di sperma delle specie sensibili (bovini e ovi-caprini) relativamente alla blue-tongue.**

La Regione Valle d'Aosta è stata dichiarata zona indenne da Blue tongue a seguito di valutazione positiva del dossier da parte della Commissione europea in data 09/03/2020, pertanto sono applicabili nella gestione delle movimentazioni di animali e di sperma delle specie sensibili i criteri in situazione di indennità dalla malattia, di cui all'allegato V parte II capitolo 2 sezione 1 punti da 1 a 4 del Regolamento UE 689/2020.

#### **ORIGINE ALTRI STATI MEMBRI**

o gli animali e lo sperma risultano conformi alle condizioni di cui all'allegato V parte II capitolo 2 sezione 1 punti da 1 a 4 del Regolamento UE 689/2020

o gli animali e lo sperma risultano conformi alle condizioni previste da un accordo bilaterale.

#### **Scambi di animali vivi tra paesi che abbiano siglato un accordo bilaterale (es. Italia/Francia e Italia/Austria).**

In tale caso le movimentazioni sono consentite se è rispettato un tempo di attesa dopo il primo intervento vaccinale di 10 gg dalla seconda inoculazione, nel caso di utilizzo di un prodotto che richiede due somministrazioni a distanza di 3-4 settimane, o di 21-28 gg nel caso di prodotti per i quali è previsto un unico intervento vaccinale, senza che tali animali siano sottoposti ad alcun test preventivo.

E' consentita, inoltre, la movimentazione di animali delle specie bovina e ovina di età inferiore ai 90 giorni alle seguenti condizioni:

- gli animali sono stati protetti dall'attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto, almeno per una settimana e comunque fino al giorno della partenza.
- Trascorsi 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, gli animali devono essere sottoposti a test PCR con esito negativo da eseguirsi su un campione di sangue prelevato non prima di 24-48 ore dall'effettiva data di partenza.
- Durante il periodo di attività vettoriale, è obbligatorio il trattamento con insetticida dei mezzi di trasporto degli animali.
- I certificati sanitari di scorta TRACES delle partite degli animali oggetto dell'accordo devono riportare la natura, la data ultima di applicazione, il tempo di attesa dell'insetto repellente utilizzato e i risultati dell'analisi PCR per ciascun animale.
- Gli UVAC inoltre provvederanno, attraverso le ASL, a porre in vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES, le partite di detta categoria di animali per almeno 30 giorni dalla data di introduzione.

**Movimentazioni durante il Periodo Stagionalmente Libero (PSL) da territorio dichiarato stagionalmente libero (TSL).**

La Regione Valle d'Aosta è stata dichiarata territorio stagionalmente libero da Blue tongue dal 27 dicembre 2022 al 6 marzo 2022.

Le movimentazioni dei capi appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da detti territori sono consentite nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento CE 689/2020.

5. Qualora si accerti l'introduzione nella Regione di animali non identificabili, nei confronti dell'acquirente o del detentore di tali animali verranno adottati i provvedimenti previsti dal regolamento (CE) 653/2014 all'articolo 22, mentre il Veterinario ufficiale dovrà disporre:
  - a) isolamento immediato del capo o dei capi a cura del detentore se in promiscuità;
  - b) sospensione della qualifica sanitaria dell'allevamento, se i capi sono in promiscuità.
6. La movimentazione di animali fuori dal territorio regionale potrà avvenire previa compilazione del modello 4 elettronico, validazione da parte del Veterinario ufficiale e con l'indicazione di tutte le attestazioni sanitarie previste compresa l'IBR.

## **COMPRAVENDITE**

In tutti gli allevamenti della Valle d'Aosta, sia in quelli riconosciuti indenni da tubercolosi e indenni da brucellosi senza vaccinazione e indenni da leucosi e indenni da IBR, sia in quelli sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche ufficiali utili per il ripopolamento, potranno essere introdotti per compravendita previa compilazione del modello 4 e validazione, se redatto in modalità informatizzata, fintanto che la validazione sia richiesta, da parte del Veterinario ufficiale competente per territorio della SC Sanità Animale. Il modello 4, datato e firmato dall'allevatore, deve riportare a cura dell'allevatore stesso il nominativo del destinatario, la sede di destinazione, la targa dell'automezzo sul quale vengono caricati gli animali per il trasporto dall'allevamento di partenza, e comprovare che gli animali provengano

da allevamenti bovini indenni da tubercolosi e indenni da brucellosi senza vaccinazione e indenni da leucosi e indenni da rinotracheite bovina infettiva o rispondenti alle garanzie complementari a norma del Regolamento UE 689/2020 che fa seguito all'articolo 10 della direttiva 64/432/CE abrogato. I capi dovranno possedere i requisiti sanitari previsti da normativa nazionale/unionale vigente.

### **Modalità valide solo per l'ambito regionale**

Solo per l'ambito regionale, la compravendita da aziende indenni da tubercolosi, brucellosi, leucosi e rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) di bovini potrà avvenire previa compilazione in autodichiarazione del modello 4 elettronico, salvo le deroghe per la sua compilazione cartacea in ogni sua parte di competenza dell'allevatore e per i soggetti destinati al centro di raccolta vitelli gestito dall'AREV che vi potranno accedere accompagnati dal solo passaporto dell'animale sino al 30 aprile 2023, dopodiché vi potranno accedere solo con modello 4 elettronico di movimentazione dall'allevamento di provenienza. La compravendita di tutti i bovini maschi genealogicamente abilitati e destinati alla riproduzione sia per la monta pubblica che privata potrà avvenire previa prova IDT, BRC, LBE e rinotracheite bovina infettiva (BHV-1), sui capi di età superiore a 24 mesi, con esito negativo.

1. In tutti gli allevamenti ovi-caprini indenni da brucellosi e in regola con la legge regionale sull'identificazione possono essere introdotti, per compravendita, solo capi indenni per brucellosi senza vaccinazione scortati dal mod. 4 elettronico in autocertificazione, salvo le deroghe per la sua compilazione cartacea;
  - i maschi interi se di età superiore ai 6 mesi aver presentato risultato negativo ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi, praticato nei 30 giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento;
  - Ai fini della scrapie ovina, i maschi che si intenda introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo resistente omozigote. Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore a quello di destinazione. Nel caso la provenienza del soggetto fosse derivante da un gregge con livello di certificazione genetica inferiore, è ammessa, previa verifica del genotipo, l'introduzione di femmine con genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I, IIa e IIb, senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.
2. Qualora in un allevamento di bovini e/o di ovi-caprini si accerti la presenza di capi non identificabili, dei quali non è possibile accertare l'allevamento di origine e di provenienza, si procede con le modalità previste dal capitolo 1- E punto 5.
3. Ogni movimentazione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata entro sette giorni utilizzando l'apposita funzionalità on-line del modello 4 elettronico, in quanto questa effettua contestualmente anche la movimentazione del/dei capo/i sia in BDN che in BDR. Eccezionalmente la segnalazione potrà essere effettuata, da parte dell'acquirente degli animali, all'ufficio servizi zootecnici mediante la consegna del/i modelli 4 che ha (hanno) accompagnato il soggetto(i) in compravendita per i bovini e del modello 4 per gli ovi-caprini

### **AFFIDE**

- 1 Possono essere inseriti in promiscuità per lo svernamento, previa comunicazione del proprietario o del detentore al Veterinario competente per territorio di destinazione, soltanto capi bovini appartenenti ad allevamenti indenni per tubercolosi, indenni per brucellosi senza vaccinazione, leucosi bovina enzootica e indenni e non vaccinati da IBR e ovi-caprini di

allevamenti indenni per brucellosi senza vaccinazione e nel caso di ovini di allevamenti di pari livello di certificazione genetica per scrapie.

- 2 I predetti capi devono essere scortati dal mod. 4 elettronico in autocertificazione, salvo le deroghe per la sua compilazione cartacea, riportante il nominativo del destinatario, la destinazione e la data delle prove diagnostiche, certificate dal Veterinario Ufficiale, unicamente per BRC per gli ovi-caprini effettuate sui capi maschi interi oggetto di spostamento. L'allevamento di destinazione deve avere la qualifica di indenne di tubercolosi, indenne da brucellosi senza vaccinazione, leucosi bovina enzootica e di indenne da IBR, per quanto riguarda i bovini, e indenne per brucellosi senza vaccinazione per quanto riguarda gli ovi-caprini e nel caso di ovini di pari livello di certificazione genetica per scrapie.
- 3 Le successive movimentazioni potranno avvenire previa compilazione del modello 4 elettronico in autocertificazione, salvo le deroghe per la sua compilazione cartacea.
- 4 I proprietari o detentori dei capi destinati allo svernamento devono, inoltre, obbligatoriamente compilare, prima degli spostamenti, presso l'ufficio servizi zootecnici, un apposito modulo con l'indicazione della destinazione dei capi con allegati i mod. 4 firmati dal veterinario ufficiale solo per gli ovi-caprini in caso di maschi interi oggetto di spostamento.

### **ALPEGGI**

Possono essere avviati all'alpeggio unicamente i capi bovini appartenenti ad allevamenti indenni per tubercolosi, indenni per brucellosi senza vaccinazione, indenni per leucosi e indenni per IBR e i capi ovi-caprini degli allevamenti indenni per brucellosi senza vaccinazione e nel caso di ovini di pari livello di certificazione genetica per scrapie.

### **MANIFESTAZIONI ZOOTECHNICHE**

1. La partecipazione ai concorsi per le "batailles", alle rassegne, "marché concours" e a qualunque manifestazione che non implica compravendita è riservata esclusivamente:
  - ai capi bovini provvisti di stampa cartacea o elettronica PDF su desktop della scheda animale aggiornata da BDN o dal modello 4 elettronico o in autocertificazione;
  - ai capi ovi-caprini scortati da un'attestazione comprovante la loro provenienza da un allevamento indenne per brucellosi senza vaccinazione; nel caso di ovini l'attestazione deve comprovare la loro provenienza da un allevamento di pari livello di certificazione genetica per scrapie.
2. In caso di perdita della marca auricolare, si riterrà valido il numero di identificativo elettronico riportato sul modello 2/33 (scheda di stalla) o sulla stampa cartacea o elettronica PDF su desktop della scheda animale aggiornata da BDN.
3. Le aree dove si svolgono "les batailles des reines e des chèvres" e "i combats des moudzons", le rassegne, i "marché concours" e qualunque altra manifestazione a carattere zootecnico saranno autorizzate dai Comuni previo nulla osta dato dai Veterinari della Struttura Complessa (SC) di Sanità Animale e della SC dell'Igiene degli Allevamenti competenti per territorio.

Il Veterinario ufficiale potrà controllare la regolarità della documentazione di scorta e l'identificazione dei capi partecipanti, operazione che è delegata all'associazione responsabile della manifestazione o ad AREV, nei casi di rassegne o fiere a carattere locale, che registreranno in modo informatico l'identificazione dei capi presenti e comunicheranno entro 7 giorni i dati all'ufficio zootecnico dell'Assessorato all'Agricoltura e Risorse naturali.



Il benessere degli animali dovranno essere assicurati, durante tutta la manifestazione, tenendo presente gli obblighi della normativa nazionale e regionale e con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 9 aprile 2001.

I capi bovini ed ovi-caprini che vengono portati a fiere e mercati a carattere locale devono essere scortati dalla stampa cartacea o elettronica PDF su desktop della scheda animale aggiornata da BDN o dal modello 4 elettronico o in autocertificazione. I capi che vengono venduti nelle fiere e mercati dovranno essere sottoposti a prove diagnostiche nelle eventualità e situazioni previste dalla presente deliberazione.

4. Nel caso di manifestazioni a carattere zootecnico, fiere e mercati non aventi una responsabilità di un'organizzazione oppure la cui organizzazione non dispone di mezzi informatici per la raccolta e la trasmissione ai servizi competenti regionali delle presenze degli animali, i capi bovini ed ovi-caprini devono essere scortati anche da una copia del mod. 4 elettronico in autocertificazione, salvo le deroghe per la sua compilazione cartacea.
5. Negli stabilimenti e nelle aree della Valle d'Aosta destinate allo svolgimento di mercati o di fiere del bestiame, senza i requisiti previsti dalle norme di legge vigenti, possono essere commercializzati soltanto gli animali provenienti dal territorio regionale e destinati allo stesso territorio regionale.
6. I Sindaci dei Comuni sede di svolgimento di fiere e mercati devono provvedere affinché la zona destinata a tali manifestazioni sia opportunamente recintata e dotata di un'unica entrata destinata agli animali, al fine di rendere possibile l'attività di vigilanza e controllo da parte del veterinario competente.
7. Al termine delle manifestazioni, i Comuni provvederanno, con proprio personale, alla pulizia accurata delle strutture, mentre per la disinfezione potranno richiedere l'intervento programmato degli operatori ausiliari Veterinari che sono alle dipendenze del servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

### ***1- F Commercio***

1. I commercianti devono essere registrati presso la SC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e presso la Banca Dati Regionale e Nazionale.
2. Le stalle di sosta sono tenute ad osservare le misure sanitarie specifiche previste all'articolo 6 dell'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015.
3. I commercianti sono tenuti ad attivare, con autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole della SC Igiene degli Allevamenti, apposite stalle, completamente isolate e igienicamente idonee. Le stalle di sosta devono essere sottoposte a controlli almeno mensili da parte del Veterinario ufficiale; esse devono essere dotate, inoltre, delle attrezzature necessarie per la regolare pulizia e disinfezione dei locali di ricovero del bestiame.
4. I commercianti di bovini sono obbligati ad annotare su idoneo registro di carico e scarico, da tenere a disposizione per almeno cinque anni del servizio Veterinario, la data di ingresso e di uscita degli animali nonché i relativi contrassegni di identificazione; gli stessi devono comunicare entro 7 giorni alla banca dati regionale ogni introduzione effettuata mediante l'invio dell'eventuale passaporto e del Mod. 4 validato dal veterinario ufficiale, se redatto in modalità informatizzata, fintanto che la validazione sia richiesta.

5. All'atto dell'uscita degli animali dalla stalla di sosta, questi devono essere scortati da mod. 4 validato dal veterinario ufficiale, se redatto in modalità informatizzata, fintanto che la validazione sia richiesta.
6. I capi degli allevamenti indenni destinati alla macellazione devono essere scortati dal mod. 4 elettronico, salvo le deroghe per la sua compilazione cartacea, compilato e firmato dal detentore e dal trasportatore.

### ***1 – G Macellazione degli animali infetti o sospetti infetti***

1. È obbligatoria la macellazione degli animali infetti o sospetti infetti per TBC, BRC e LBE negli stabilimenti riconosciuti e abilitati situati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. I depositi per bestiame da macello devono essere provvisti dell'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
3. I soggetti da abbattere nell'ambito della campagna di bonifica sanitaria devono invece essere scortati dal mod. 4 elettronico, salvo le deroghe per la sua compilazione cartacea, con indicazione del macello, validato nella parte di competenza, quadro "E", dal Veterinario ufficiale.
4. I medici Veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione in cui vengono macellati i bovini infetti, prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, debbono verificare la perfetta rispondenza dei dati di identificazione degli animali (identificativo elettronico e marchio auricolare) con quelli riportati sul modulo di scorta. In presenza di irregolarità, comunque riscontrate, si deve sospendere la macellazione e chiedere tempestivamente istruzioni alla S.C. di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
5. I medici veterinari addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente al competente servizio del Dipartimento di prevenzione ogni riscontro di lesioni riferibili a tubercolosi, negli animali da macello (mod. 10/33), fatta eccezione per i bovini abbattuti in applicazione del piano di eradicazione della tubercolosi bovina. I riscontri anatomopatologici dei capi abbattuti perchè infetti devono essere notificati alla S.C. di Sanità Animale ed alla BDN. Il mod. 10/33, nel caso in cui l'animale macellato provenga da un'altra Regione, deve essere trasmesso, entro 48 ore dall'avvenuta macellazione, ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale e della Regione ove ha sede l'allevamento di origine dell'animale infetto.

Contestualmente al riscontro di lesioni riferibili a tubercolosi su bovini condotti alla macellazione in stabilimenti siti sul territorio della regione, il Veterinario Ufficiale provvederà, direttamente o sotto la sua stretta supervisione, o all'apposizione di specifiche marche auricolari che consentono il prelievo di un frammento cutaneo utile alla verifica della correlazione genetica con le modalità previste dalla scheda tecnica della marca auricolare o al prelievo nei pressi della lesione di un campione di muscolo (cubo di 3x3x3cm) da riporre in un barattolo riportante il numero auricolare dell'animale; il frammento raccolto nell'apposita provetta con essiccante per la conservazione dei campioni a temperatura ambiente nel primo caso o il barattolo contenente il cubo di muscolo nel secondo caso vanno raccolti assieme all'auricolare di identificazione originale dell'animale in una busta antimanomissione previo inserimento in triplice involucro, corredata da una copia del verbale di campionamento. Il campione verrà stoccato, quindi, in apposito frigorifero presso la sede del servizio veterinario dell'Azienda USL che lo conserverà per un anno dalla data di campionamento a disposizione di enti o

persone interessate alla verifica della correlazione genetica. Dopo tale periodo la parte organica sarà smaltita come sottoprodotto di Origine Animale di cat 1 Reg. CE 1069/09.

6. Al macello sono obbligatori i seguenti prelievi:

- Per la TBC: linfonodi e organi secondo i protocolli di prelievo definiti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per tutti gli animali dichiarati infetti di TBC, per i capi dubbi inviati al macello e per i capi riscontrati portatori di lesioni tubercolari provenienti da allevamenti indenni. Verrà eseguito l'esame istologico solo sui capi con lesioni macroscopiche; su tutti saranno effettuati le ricerche mediante PCR e l'esame colturale per l'isolamento di M.bovis. La sospensione dei campionamenti su capi macellati provenienti da aziende in cui siano già stati effettuati ripetuti isolamenti di M. bovis con caratterizzazione molecolare potrà essere valutata dal gruppo tecnico di gestione dei focolai.
- Per la BRC ricerca su milza, cotiledoni placentari (n.2), mammella (4/4) e linfonodi sovramammari, linfonodi iliaci e testicoli su tutti i capi positivi e dubbi.

7. Nel momento in cui un animale viene macellato od abbattuto è compito del gestore dello stabilimento di macellazione provvedere alla registrazione degli animali macellati, alla distruzione dei marchi auricolari (che saranno preventivamente tagliati a cura del responsabile del macello) apposti sugli animali macellati. (come previsto da Manuale Operativo Gestione Anagrafe Bovina). Gli identificativi elettronici dovranno essere recuperati a cura del titolare del macello, al termine della macellazione e distrutti conservando la tracciabilità di quest'ultima. I medici veterinari responsabili dell'ispezione di cui sopra compileranno il registro informatico di macellazione, che consentirà in automatico l'aggiornamento della BDR, della BDN e SIMAN.

8. E' obbligatorio pulire e disinfettare i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto da tubercolosi e brucellosi, nonché di prodotti, avanzi, materiali e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Pertanto la macellazione dei capi infetti da tubercolosi e brucellosi è consentita unicamente negli impianti in possesso di:

- una concimaia;
- uno spiazzo impermeabile con canalizzazione delle acque verso un apposito impianto di trattamento ovvero una cisterna di raccolta;
- un'idropulitrice in grado di fornire acqua a 85° C.

I titolari di impianti di macellazione che intendono macellare animali infetti, devono fare richiesta al servizio veterinario competente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti.

9. All'atto della constatazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica sarà consegnata la notifica dei capi infetti al proprietario o detentore dell'allevamento.

All'atto di tale adempimento e a cura del Veterinario ufficiale, si procederà o all'apposizione di specifiche marche auricolari che consentono il prelievo di un frammento cutaneo utile alla verifica della correlazione genetica con le modalità previste dalla scheda tecnica della marca auricolare o al prelievo di sangue utile alla verifica della correlazione genetica, quale eventuale supporto all'indagine epidemiologica con valutazione congiunta tra gruppo tecnico di gestione dei focolai e laboratorio IZS; il frammento raccolto nell'apposita provetta con essiccante per la

conservazione dei campioni a temperatura ambiente nel primo caso o il campione di siero di sangue appositamente sigillato in una busta antimanomissione previo inserimento in triplice involucro, corredata da una copia del verbale di campionamento, verranno stoccati, quindi, in apposito frigorifero presso la sede del servizio veterinario dell'Azienda USL che lo conserverà per un anno dalla data di campionamento a disposizione di enti o persone interessate alla verifica della correlazione genetica; in tale caso il campione appositamente sigillato sarà inviato al laboratorio IZS e ivi conservato sino a quando il gruppo tecnico di gestione dei focolai non gli comunicherà formalmente la liberatoria per lo smaltimento successivo. Dopo tale periodo il campione sarà smaltito come rifiuto speciale sanitario.

10. Gli animali dichiarati infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi devono essere mantenuti isolati fino alla macellazione da parte del detentore. La macellazione deve avvenire al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica ufficiale al proprietario e al detentore in un macello avente i requisiti di cui al punto 8. Nel caso di bovine che hanno presentato manifestazioni cliniche di brucellosi, comportanti l'eliminazione di brucelle, la macellazione deve avvenire non oltre sette giorni dalla notifica. Nessun intervento terapeutico o manualità clinica è permessa su tali animali.
11. Le notifiche degli animali dichiarati infetti saranno inviate cartacee o via PEC alla struttura regionale Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria dell'Assessorato alla Sanità entro e non oltre tre giorni dalla constatazione della malattia infettiva.
12. E' fatto obbligo agli autotrasportatori di far sostare presso il macello gli automezzi che hanno effettuato il trasporto degli animali infetti, fino al momento dell'arrivo del Veterinario ufficiale, per la certificazione di avvenuta disinfezione.

### ***1 – H Sanzioni***

1. I contravventori alle disposizioni della presente deliberazione, indipendentemente dai provvedimenti d'ufficio adottati per far rispettare le norme non ottemperate, sono sottoposti alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del D.lgs 136/2022, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di norme penali.
2. L'indennità di abbattimento degli animali infetti e sospetti infetti per TBC, BRC, e LBE, da richiedersi con apposita domanda a cura del proprietario presso la struttura di Igiene e Sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, non sarà corrisposta nei casi sotto indicati:
  - animali introdotti nell'allevamento senza i requisiti sanitari;
  - animale macellato oltre il periodo di tempo fissato, calcolato dal giorno della notifica all'allevatore interessato;
  - mancato rispetto delle norme relative alla profilassi della tubercolosi, brucellosi, e leucosi bovina enzootica, previste dalle vigenti leggi statali, regionali e dal presente provvedimento;
  - mancato rispetto delle norme statali e regionali in materia di identificazione degli animali;
  - mancata effettuazione delle prove previste dalla S.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL sulle persone coinvolte dall'indagine epidemiologica.

## *1 – I Misure integrative di profilassi*

1. Considerata l'importanza dell'igiene costante degli allevamenti in generale ai fini della profilassi delle malattie, le disinfezioni delle strutture di ricovero degli animali delle sedi invernali e di quelle di alpeggio saranno assicurate dagli operatori ausiliari Veterinari. I detentori dei capi dovranno però obbligatoriamente provvedere ad un'accurata pulizia preliminare, raschiatura e lavaggio dei ricoveri.
2. Nelle forme patologiche di TBC umana diagnosticate da parte del servizio sanitario regionale, l'Azienda USL della Valle d'Aosta provvederà ad effettuare direttamente o tramite altri laboratori la coltura del germe responsabile e la relativa tipizzazione. I casi di TBC umana da *Mycobacterium tuberculosis complex* verranno segnalati per le eventuali correlazioni epidemiologiche al servizio veterinario di Sanità Animale della stessa Azienda USL.
3. Sono da implementare le occasioni di formazione degli allevatori organizzate dall'AREV, mirate soprattutto allo sviluppo del concetto di biosicurezza aziendale.
4. L'IN.VA, su specifica richiesta della SC. Sanità animale dell'Azienda USL, provvederà ad effettuare un'estrazione dalla BDR dei capi venduti ogni trimestre, che metterà a disposizione della S.C. sanità animale dell'Azienda USL stessa.

### *1 – L Valutazione dell'andamento del piano di eradicazione*

L'andamento del piano di eradicazione, i risultati delle indagini epidemiologiche ed eventuali criticità riscontrate saranno sottoposte alla valutazione periodica della commissione sanitaria regionale di cui alla Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, così come modificata dalla Legge regionale n. 29 del 30 ottobre 2012.

## **CAPITOLO 2 – Tubercolosi**

1. Un bovino o bufalino sottoposto a controllo ufficiale è considerato **infetto o positivo** per tubercolosi bovina:
  - quando reagisce positivamente alle prove di cui al regolamento (UE) 689/2020 e alla intradermotuberculinizzazione (IDT);
  - un animale in cui, anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche, la malattia risulta clinicamente manifesta;
  - un animale in cui l'infezione è confermata con l'isolamento di *M. bovis*;
  - un animale ancora dubbio alla seconda IDT eseguita a seguito di una prima IDT dubbia;
  - un soggetto positivo al g-interferon test e per *M. Bovis* in aziende:
    - in sospensione di qualifica di cui al punto 3 e 4 del paragrafo 2 A del capitolo 2 ,
    - sottoposte alle prove di cui alla lettera a) e d) del punto 2 del paragrafo 2B del capitolo 2.

Per **bovino sospetto di infezione** si intende:

- a) un animale che è venuto in contatto con capi di allevamenti infetti;
  - b) un animale in cui gli esiti delle prove diagnostiche effettuate dal Veterinario ufficiale sono da considerarsi dubbi;
2. Nei casi in cui in un allevamento siano constatate positività al test tubercolinico il Servizio veterinario dell'ASL competente applica le procedure di sospensione o revoca della

qualifica di allevamento indenne da tubercolosi previste dalle procedure applicative sotto descritte.

3. In tutti i casi di revoca o sospensione della qualifica sanitaria si applicano le misure di profilassi previste dal Cap. 1 punto 1-D della presente deliberazione.
4. La positività al solo gamma interferon, effettuato a qualsiasi titolo in allevamenti Indenni, non comporta la sospensione della qualifica di indenne. L'animale interessato è da considerare come sospetto di malattia infettiva e come tale da gestire; pertanto dovranno essere messi in atto degli approfondimenti diagnostici ed epidemiologici secondo le indicazioni che verranno fornite dai veterinari del gruppo tecnico di gestione dei focolai al fine di decidere i provvedimenti da adottare. Gli animali positivi al test dovranno comunque essere isolati, il loro latte non potrà essere ammesso al consumo umano e non potranno essere oggetto di movimentazioni. Il destino di questi animali va valutato caso per caso sulla scorta dell'indagine epidemiologica e di eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici. Fino al chiarimento del quadro diagnostico anche gli altri animali dell'allevamento non potranno essere movimentati. I capi risultati positivi al test del gamma interferone, qualora abbattuti, sono indennizzati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1067 del 25 marzo 2002 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1202 del 29 agosto 2014 e successivi aggiornamenti.

#### ***2 – A Sospensione della qualifica sanitaria di indenne da infezione da MTBC.***

1. Il riscontro di un capo positivo alla prova tubercolinica o al gamma interferon test di cui alla lettera d) del punto 2 del paragrafo 2B del capitolo 2 oppure uno o più capi dubbi in un allevamento indenne, comporta la sospensione della qualifica e l'immediata esecuzione dell'indagine epidemiologica per valutare la necessità della revoca.
2. I capi risultati positivi, contrassegnati al momento della diagnosi e prontamente isolati, devono essere abbattuti entro 15 giorni e sottoposti agli esami post mortem al fine di evidenziare la presenza o meno di lesioni tubercolari visibili e agli approfondimenti previsti dal protocollo diagnostico post mortem.
2. Qualora l'esito dell'isolamento batteriologico di *M. bovis* e l'indagine epidemiologica risulti favorevole, per revocare la sospensione, cioè per riottenere la qualifica di indenne da tubercolosi è necessaria una prova di PPD associata al test del gamma interferon eseguita a distanza di 42 giorni dalla macellazione del capo positivo o dei capo/i dubbio/i con esito negativo.
3. In caso di riscontro di un solo caso di lesione tubercolare alla regolare macellazione (segnalazione mod. 10/33) su un capo proveniente da un allevamento indenne, l'allevamento va messo in sospensione e sarà possibile il rientro in qualifica se l'indagine epidemiologica avrà avuto esito favorevole, l'isolamento di *M. bovis* sarà risultato negativo e sarà eseguita una prova di intradermoreazione associata al test del gamma interferon con esito negativo a distanza di 42 giorni dalla data dell'ultima IDT effettuata, salvo il caso del riscontro di un capo positivo alla prova del gamma interferon test di cui alla lettera d) del punto 2 del paragrafo 2B del capitolo 2.
4. Nel caso di prove dubbie, il Veterinario ufficiale notifica all'allevatore le misure da adottare, mediante il modulo 2 bis, e predispone, per iscritto, per la firma dell'autorità competente, i provvedimenti previsti dal Regolamento (UE) 689/2020, al fine di evitare ogni possibile contagio. Nell'attesa della diagnosi definitiva viene sospesa la qualifica.

5. Nel caso di capi dubbi ad una prima prova di IDT il proprietario degli animali ha la facoltà di macellarli entro 15 giorni dalla notifica, con l'indennizzo previsto per i capi infetti, presso uno stabilimento della Valle d'Aosta. Per tutto il suddetto periodo i capi dovranno essere isolati. I capi dovranno essere scortati dal modello 4 unificato, compilato e firmato nel quadro "E" dal Veterinario ufficiale.
6. I capi dubbi alla prova intradermica inviati alla macellazione saranno sottoposti agli approfondimenti diagnostici fino all'isolamento colturale. Nel caso in cui alla visita necroscopica del bovino o dei bovini non si riscontrino lesioni tipiche e l'isolamento di *M. Bovis* sia negativo, l'allevamento non perde la qualifica, diversamente questa sarà revocata.
7. Nel caso in cui si decida di non abbattere il/i capo/i dubbi si procede alla sospensione della qualifica e di tutte le movimentazioni ed alla esecuzione dopo 42 giorni alla prova IDT sul/sui capo/i dubbi che dovranno essere isolati. In caso di positività o di conferma del dubbio i/il capo/i, dichiarati/o infetti/o, devono essere macellati e la qualifica sarà revocata o mantenuta in sospensione secondo quanto previsto dalla presente delibera.

## ***2 – B Revoca della qualifica sanitaria di indenne da infezione da MTBC.***

1. Si attua la procedura di revoca della qualifica qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
  - Positività multiple alla intradermo-reazione (IDT);
  - positività al gamma interferon nei casi di cui al punto 1 del capitolo 2, a seguito di valutazione del gruppo tecnico di gestione dei focolai e conseguente applicazione da parte dello stesso della sequenzialità delle misure di profilassi per la riacquisizione di qualifica ritenuta più opportuna;
  - riscontro di lesioni da tubercolosi all'esame post mortem di capi risultati positivi alle prove in vita;
  - identificazione di *M. bovis* mediante isolamento colturale;
  - risultati dell'indagine epidemiologica che fanno ritenere probabile la presenza dell'infezione;
  - qualunque altra ragione che faccia ritenere necessaria la revoca per le esigenze di controllo della tubercolosi bovina.
2. In caso di revoca della qualifica di allevamento indenne il Servizio Veterinario procede all'effettuazione degli accertamenti diagnostici per tubercolosi su tutto l'effettivo secondo lo schema di seguito riportato:
  - a) prima prova IDT associata al test del gamma interferon dopo almeno 42 giorni dall'eliminazione dei capi infetti e relative disinfezioni;
  - b) seconda prova con IDT dopo almeno 6 mesi dall'eliminazione dei capi infetti;
  - c) in caso di esito favorevole delle due prove, per il riottenimento della qualifica di indenne, dovrà essere effettuata una prova con IDT sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento di cui sopra.

- d) le successive prove annuali di mantenimento della qualifica saranno effettuate con IDT associata al test del gamma interferon per due anni consecutivi.
- e) lo status di indenne può essere riacquisito in deroga ai punti a), b) e c) precedenti, se ne sussistono le condizioni, applicando le modalità di cui al punto 4 della sezione IV, capitolo I, parte II dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 689/2020.

Il periodo necessario per il riottenimento della qualifica è da conteggiare a partire dall'ultima macellazione con conferma post mortem.

È consentito dopo le prime due prove di risanamento il ripopolamento degli allevamenti mediante introduzione di capi provenienti da allevamenti indenni. Restano comunque vietate le movimentazioni in uscita, salvo la destinazione al macello. Per eventuali esigenze di svernamento, pascolo e alpeggio si rimanda ai capitoli dedicati.

- 3. Il Servizio veterinario nel caso di revoca effettua anche lo studio di correlazione epidemiologica dell'allevamento interessato e, quando questa risulti positiva, sugli allevamenti coinvolti verrà eseguita una prova IDT a distanza di almeno 60 giorni dalla precedente. Qualora quest'ultima dia esito negativo, l'allevamento mantiene la qualifica, mentre il riscontro di uno o più capi positivi darà luogo rispettivamente a sospensione e revoca di qualifica

### ***2 – C Provvedimento di abbattimento totale***

- 1. Negli allevamenti infetti, sulla base dei criteri previsti all'allegato 2 all'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 - Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica -, il gruppo tecnico di gestione dei focolai e la competente Struttura regionale Igiene e sanità Pubblica e Veterinaria dispongono l'applicazione dell'abbattimento totale, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
- 2. I capi abbattuti in regola con le normative regionali relative all'anagrafe del bestiame LR 17/93, sono indennizzati ai sensi della DGR n.1067 del 25 marzo 2002 e della DGR n. 1202 del 29 agosto 2014.

### ***2 – D Utilizzo dei prodotti in caso di aziende non indenni da TBC***

- 1. Il latte di bovini appartenenti ad aziende in sospensione o revoca di qualifica per TBC, risultate negative alle prove diagnostiche ufficiali e che non presentano sintomatologia riconducibile a TBC, può essere utilizzato ai fini della trasformazione solamente dopo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova di fosfatasi.(Regolamento CE 853/2004).

### ***2 – E Risanamento dei caprini da tubercolosi***

- 1. I caprini appartenenti al 50% delle aziende attive, scelte casualmente nel 2023, e al restante 50% nel 2024, di età superiore a sei mesi destinati alla produzione di latte destinato al consumo e/o alla caseificazione saranno testati con PPD. In caso di positività gli animali dovranno essere abbattuti entro 15 giorni e potranno essere indennizzati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta secondo le tariffe stabilite dalla DGR n.1067 del 25 marzo 2002 e della DGR n. 1202 del 29 agosto 2014.



2. Sulla base delle ricerche epidemiologiche sarà possibile testare i caprini correlati con focolai di tubercolosi e brucellosi.

### CAPITOLO 3

#### **Protocollo diagnostico per l'utilizzo del latte di pool di latte individuale nella sorveglianza sanitaria per l'IBR e nei piani di controllo delle malattie soggette a profilassi obbligatoria (BRC bovina e LBE bovina) per il mantenimento rispettivamente delle qualifiche sanitarie di indenne delle aziende bovine della Regione**

La normativa vigente prevede che nelle aziende in cui più del 30% degli animali siano in lattazione, è possibile l'impiego di test sierologici per la ricerca di anticorpi contro le rispettive malattie su campioni di pool di latte individuale di non più di 50 femmine in lattazione, nonché per l'IBR un campione individuale di sangue prelevato tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi, seguendo la seguente tempistica:

Brucellosi/leucosi	Dal 1° gennaio al 15 febbraio	Dal 1° marzo al 15 aprile	Dal 1° al 30 novembre
3 prelievi di latte a distanza di 3 mesi	Prelievo di latte individuale per costituire pool di massa in tutte le aziende	Prelievo di latte individuale per costituire pool di massa in un 20% di aziende, sulla base di un'estrazione effettuata da IN.VA su specifica richiesta della SC. Sanità animale dell'Azienda USL, in modo da coprire tutte le aziende in 5 anni	Prelievo di latte individuale per costituire pool di massa in tutte le aziende
IBR	Dal 1° gennaio al 15 febbraio	Dal 1° gennaio al 15 aprile	Dal 1° al 30 novembre
2 prelievi di latte a distanza di 3/12 mesi + 1 prelievo di sangue da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi da utilizzare anche per la ricerca di BRC (RB) e LBE appartenenti al 50% delle aziende sottoposte anche alle prove di screening per TBC	Prelievo di latte individuale per costituire pool di massa in tutte le aziende	Prelievo di sangue da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi, da utilizzare anche per la ricerca di BRC (RB) e LBE appartenenti al 50% delle aziende sottoposte anche alle prove di screening per TBC, e da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte	Prelievo di latte individuale per costituire pool di massa in tutte le aziende

Questo approccio risulta vantaggioso economicamente ed efficace nella precocità diagnostica, consentendo una più rapida identificazione di nuove casi di malattia.

Per identificare un protocollo diagnostico adeguato per la diagnosi di IBR è inoltre necessario

identificare le aziende nelle quali sono ancora presenti uno o più soggetti con profilo sierologico gB+/gE-, ovvero animali vaccinati marker. Infatti, anche se in Valle D'Aosta non si vaccina più dal 2011, il lento tasso di rimonta delle razze valdostane, contribuisce a mantenere per molti anni la presenza di anticorpi da pregressa vaccinazione. Allo stato attuale l'applicazione del metodo ELISA indiretto su concentrato di IgG da latte massale per la ricerca di anticorpi verso la gE applicata nelle aziende in cui sono presenti animali vaccinati IBR e per la ricerca di anticorpi totali nelle aziende in cui non sono presenti animali vaccinati IBR rappresenta quindi, per la realtà valdostana, un metodo sensibile ed economico per mantenere una efficace attività di sorveglianza per IBR. Tale metodo è stato applicato con successo in via sperimentale nella sorveglianza di aziende da latte nella provincia di Cuneo, Torino e Trento, applicandolo a pool di latte costituiti da non più di 40 animali in lattazione.

### **Caratteristiche del campione di latte idoneo all'analisi**

L'attività di prelievo in azienda del latte individuale, vista la disponibilità dell'AREV che routinariamente esegue nelle singole aziende controlli funzionali di competenza dell'Associazione stessa per il rilievo di dati produttivi per la produzione del latte su latte individuale e pool di campioni individuali con frequenza compatibile con la normativa per la sorveglianza sanitaria, verrà eseguita, sfruttando tali controlli anche ai fini degli screening sanitari, da parte dei controllori dell'Associazione allevatori che utilizzeranno sistemi informatici di tracciabilità del campione con associazione della marca auricolare con il codice a barre della provetta che ben si prestano ad essere integrati con l'anagrafe sanitaria. Il campione di latte di massa deve essere raccolto in tubi da 50ml di capienza. Per ottenere una frazione arricchita di immunoglobuline, è sufficiente un volume di 10ml di latte, Tuttavia può essere opportuno, in caso di risultato non conforme, eseguire un secondo test sullo stesso campione, che quindi dovrebbe essere di almeno 20-25ml. Il test diagnostico è compatibile con i principali conservanti del latte per le analisi funzionali (Bronopol/sodio azide). Il campione di latte deve essere trasportato possibilmente refrigerato e raggiungere il laboratorio entro 72 ore. In casi eccezionali il campione può essere congelato, evitando cicli di congelamento e scongelamento.

In tali circostanze il campione di latte accompagnato con la stampa delle matricole dei capi in lattazione giungerà al Laboratorio Analisi Latte del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, che effettuerà l'accettazione delle provette, la creazione del campione di pool di latte e la trasmissione delle provette stesse e del protocollo di accettazione, con il supporto del sistema informatico SIBS, alla SC VdA con annesso CeRMAS dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le attività di analisi relative alle malattie. Tale Ente a seguire disporrà la trasmissione automatizzata dei dati relativi al campione di latte, effettuata mediante servizi web, dal sistema SIBS al sistema SIGLA dell'IZS, l'inserimento, nel sistema SIGLA degli esiti delle analisi e la loro trasmissione, mediante servizi web, al sistema SIBS, sul quale i veterinari di sanità animale dell'Azienda USL eseguiranno le attività di refertazione.


### **Protocollo diagnostico**

Pool di latte di non più di 40 bovine in lattazione (2 prelievi a distanza di 3-12 mesi per IBR e 3 prelievi di latte a distanza di 3 mesi per BRC e LBE):

- Esito negativo: azienda indenne IBR e indenne per BRC senza vaccinazione e indenne per LBE,
- Esito positivo o dubbio: sierologico individuale su sangue di tutti i soggetti del pool dell'azienda d'allevamento con protocollo di laboratorio di routine (vedasi paragrafi 3-A e 3-B del capitolo 3). In caso di positività del test su siero, all'azienda interessata viene applicato il divieto di movimentazione e l'estensione degli accertamenti sierologici su tutti i capi in età diagnostica dell'azienda.

Il protocollo diagnostico per la sorveglianza dell'IBR, previa stesura della POS e della validazione del metodo di prova “ Metodo ELISA indiretto su concentrato di IgG da latte massale per la ricerca di anticorpi verso la gE applicata nelle aziende in cui sono presenti animali vaccinati IBR e per la ricerca di anticorpi totali nelle aziende in cui non sono presenti animali vaccinati “, ha ottenuto l’accreditamento della prova da parte dell’Ente accreditante ACCREDIA a beneficio della Sc VdA con annesso CeRMAS dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel corso dell’anno 2018.

Schema gestione analisi sanitaria su latte



### 3 – A Brucellosi bovina

A seguito di positività in un'azienda al test di screening su latte, deve essere effettuato un controllo sierologico individuale su sangue di tutti i soggetti del pool dell'azienda d'allevamento con protocollo di laboratorio di routine (vedasi paragrafi 3-A e 3-B del capitolo 3). In caso di positività del test su siero, all'azienda interessata viene applicato il divieto di movimentazione e l'estensione degli accertamenti sierologici su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi.

Per quanto riguarda la brucellosi, le operazioni di prelievo di sangue sono effettuate dai Veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento dalla leucosi bovina enzootica e per l'IBR.

I campioni devono pervenire adeguatamente conservati e scortati dalla modulistica prevista (modello 2/33 e/o da supporto magnetico), firmata dal Veterinario ufficiale e dal detentore degli animali, alla sezione diagnostica regionale di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, entro il 3° giorno dal prelievo.

La sezione diagnostica è tenuta a trasmettere gli esiti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

1. Se, in un allevamento indenne da brucellosi senza vaccinazione, uno o più bovini risultano positivi al test del Rosa Bengala (TRB) e negativi a quello della fissazione del complemento (FDC), si adottano le seguenti misure:
  - ripetizione solo della FDC a 21 giorni sul/sui capo/i positivo/i.
  
2. Se, in un allevamento indenne da brucellosi senza vaccinazione uno o più animali risultano positivi con un titolo maggiore o uguale a 20 U.I. FDC/ml, si adottano le seguenti misure:
  - a) sospensione provvisoria della qualifica sanitaria;
  - b) macellazione del/i capo/i entro otto giorni; prelievo al macello di un pool di linfonodi e organi da inviare all'IZS per l'esecuzione della prova colturale ed eventuale PCR secondo il protocollo già in adozione da parte dei Servizi veterinari;
  - c) nei 42 giorni successivi il Veterinario territorialmente competente effettua il monitoraggio dei sintomi e promuove un'indagine epidemiologica che valuti tutti i fattori di rischio;
  - d) la qualifica dell'allevamento verrà ripristinata quando verificata l'assenza dei sintomi e con l'esito favorevole dell'indagine epidemiologica, tutti i capi presenti di età superiore a dodici mesi risultino negativi a due controlli FdC praticati a distanza di ventuno giorni l'uno dall'altro, il primo dei quali dovrà essere effettuato ad una distanza di almeno ventuno giorni dall'eliminazione del capo sieropositivo;
  - e) questi bovini sospetti di infezione sono indicati nella banca dati dell'anagrafe del bestiame come dubbi;
  - f) questi capi definiti sospetti di infezione e inviati al macello per perfezionare le indagini diagnostiche ed epidemiologiche e indicati nella banca anagrafe come dubbi possono essere indennizzati come i capi positivi.
  
3. Un bovino è considerato sospetto di infezione brucellare quando manifesta segni clinici riferibili alla malattia:
  - a) i casi sospetti di brucellosi bovina devono essere ufficialmente segnalati al servizio veterinario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi del Regolamento (UE) 689/2020;
  - b) ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di

pervenire più rapidamente possibile ad un'esatta diagnosi, deve essere inviato, se presente, alla sezione di Aosta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (invogli fetali, feti, vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici. In assenza del materiale patologico, i capi sospetti devono essere sottoposti a 2 prove sierologiche, la prima TRB e FdC al momento della segnalazione e la seconda solo FdC a distanza di 21 giorni;

- c) nei confronti degli animali sospetti, si applicano opportune misure di isolamento al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa dell'esito degli esami di laboratorio. In caso di aborto brucellare subito dopo l'eliminazione del capo infetto, oltre alle previste disinfezioni effettuate a cura del servizio della sanità animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, verrà effettuato un prelievo di sangue su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi rimasti in allevamento. Tale prova sarà considerata soltanto ai fini di controllo, mentre il ripopolamento di tale allevamento potrà avvenire soltanto dopo che i bovini di età superiore ai 12 mesi rimasti avranno presentato un risultato favorevole a due prove per l'accertamento della brucellosi, ripetute a distanza di almeno 6 settimane, la prima delle quali ad almeno sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;
  - d) dopo la prima prova negativa al test TRB e FDC i capi che hanno manifestato l'aborto possono essere inviati al macello senza indennizzo e devono essere sottoposti al protocollo diagnostico post mortem. Qualora a seguito degli approfondimenti diagnostici, a seguito dei prelievi effettuati al macello da parte dei Veterinari Ufficiali, risultino affetti da brucellosi verranno considerati positivi e di conseguenza indennizzati.
4. La qualifica di allevamento indenne per brucellosi senza vaccinazione è ritirata se, in base a prove diagnostiche supportate da indagini epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza della brucellosi. Dopo l'eliminazione dei bovini risultati infetti e la pulizia e la disinfezione dei locali e degli attrezzi di lavoro, saranno effettuate nell'allevamento le prove ufficiali per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia.
  5. Il ripopolamento degli allevamenti infetti può avvenire soltanto dopo che le prove sierologiche sui soggetti di età superiore ai 12 mesi, abbiano fornito esito negativo a 2 controlli ufficiali effettuati con la prova di fissazione del complemento (FDC), distanziati di almeno 6 settimane, il primo dei quali effettuato ad almeno 6 settimane, dall'eliminazione dei capi positivi.
  6. La qualifica dell'allevamento non è ripristinata fino a quando tutti i bovini positivi presenti al momento della comparsa della malattia siano stati abbattuti e tutti gli animali sopra i 12 mesi siano risultati negativi a una prova di fissazione del complemento effettuata ad un intervallo di almeno 6 mesi dall'ultima prova utile per il ripopolamento.
  7. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno precedentemente usufruito animali infetti per BRC non può avere luogo prima di 4 mesi.
  8. I vitelli presenti nell'allevamento, nati da bovine positive alle prove diagnostiche per brucellosi sono considerati infetti con corresponsione quindi dell'indennizzo di abbattimento, previa marcatura ed identificazione dei capi di ambo i sessi da parte dell'Association régionale éleveurs valdotains (AREV).
  9. Nel caso di allevamenti riconosciuti infetti da brucellosi, tutti i cani presenti in azienda saranno sottoposti ad accertamento sierologico. In caso di positività alle prove, i cani devono essere sollecitamente isolati e curati sotto il controllo di un Veterinario ufficiale.

10. In alternativa alle misure di cui al punto 2., se in un allevamento indenne da brucellosi senza vaccinazione uno o più bovini risultano positivi al test del Rosa Bengala (TRB) e a quello della fissazione del complemento (FDC), tali bovini se efficacemente isolati (Per isolamento si intende un luogo fisico appartenente allo stesso codice aziendale in cui, per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, è possibile l'adozione efficace di misure igienico-sanitarie di protezione tendenti ad eliminare la possibilità di trasmissione diretta o indiretta dell'agente patogeno e certificate da un veterinario ufficiale) potranno essere riprovati dopo 30 giorni e solamente se sarà confermata la positività saranno abbattuti.

## 1 – B Leucosi bovina enzootica

1. A seguito di positività in un'azienda al test di screening su latte, deve essere effettuato un controllo sierologico individuale su sangue di tutti i soggetti del pool dell'azienda d'allevamento con protocollo di laboratorio di routine. In caso di positività del test su siero, all'azienda interessata viene applicato il divieto di movimentazione e l'estensione degli accertamenti sierologici su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi. I campioni saranno sottoposti ad un esame di ricerca degli anticorpi con la tecnica immuno enzimatica ELISA. Soltanto di fronte ad esito dubbio si ricorrerà ad una conferma tramite Agar Gel Immonodiffusione.
2. I veterinari preposti alla vigilanza e all'ispezione delle carni presso gli stabilimenti di macellazione, nei casi in cui riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico all'ispezione di un animale macellato devono:
  - svolgere indagini per individuare l'allevamento di origine dell'animale;
  - inviare idonei campioni di materiale patologico all'Istituto Zooprofilattico di competenza o al Centro di referenza nazionale, per l'esame istologico di cui alle Linee guida per la sorveglianza nazionale della leucosi bovina enzootica a seguito della dichiarazione dello status di ufficialmente indenne dell'Italia con decisione EU 2017/1910 di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. 0029776-22/12/2017-DGSAF-MDS-P;
  - segnalare ufficialmente il caso al Servizio di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
3. I casi di sospetto clinico od anatomopatologico di leucosi devono essere segnalati al veterinario ufficiale competente per territorio del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che provvederà, qualora l'animale sospetto provenga da un allevamento da riproduzione, a svolgere le opportune indagini sierologiche.
4. Negli allevamenti in cui si riscontri la presenza di animali infetti da leucosi bovina enzootica si applicano i seguenti provvedimenti:
  - a) isolamento o idonea separazione dei capi infetti;
  - b) pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dai bovini infetti;
  - c) esclusione dalla monta dei bovini infetti;
  - d) obbligo di eliminare il colostro delle vacche infette oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli;
  - e) obbligo di bollire il latte delle vacche infette destinato all'alimentazione dei vitelli;
  - f) è vietato qualsiasi movimento di bovini verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita di capi destinati alla macellazione o a centri da ingrasso;
  - g) dopo l'isolamento di cui al punto a) gli animali devono essere marcati analogamente a quanto previsto per brucellosi e tubercolosi;
  - h) il veterinario ufficiale competente per territorio dovrà, inoltre, compilare l'apposita scheda epidemiologica predisposta per la segnalazione dei singoli focolai, con le modalità previste nei casi di allevamenti infetti da tubercolosi e brucellosi.



5. Le misure di cui sopra restano in vigore sino a quando, gli animali di età superiore a 12 mesi, risultino negativi a due esami sierologici, eseguiti ad almeno 4 mesi l'uno dall'altro dopo l'abbattimento di tutti i capi sieropositivi.
6. I bovini riconosciuti infetti da leucosi bovina enzootica devono essere abbattuti, sotto controllo ufficiale, entro trenta giorni dalla notifica, con le stesse modalità di quelli infetti da tubercolosi e brucellosi.
7. Dopo l'eliminazione degli animali infetti, il veterinario ufficiale competente per territorio del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta dispone l'applicazione di appropriate misure igieniche di pulizia e disinfezione. Devono essere effettuate nell'allevamento le prove ufficiali previste dalla presente deliberazione per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia.
8. Nei casi in cui in un allevamento riconosciuto in precedenza indenne da leucosi bovina enzootica un solo animale reagisca positivamente ad uno degli esami ufficiali, il soprarichiamato servizio della sanità animale provvede a sospendere la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure:
  - a) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di vacca, l'eventuale vitello devono essere allontanati entro otto giorni dall'allevamento ed essere abbattuti seguendo le procedure previste per gli animali infetti. In deroga a tale obbligo nel caso in cui il vitello sia stato separato dalla madre subito dopo il parto, questo può essere destinato ad un centro di ingrasso, previa autorizzazione del Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
  - b) gli altri animali di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico individuale ufficiale, almeno 4 mesi dopo l'eliminazione dell'animale positivo e dell'eventuale vitello;
  - c) un'indagine epidemiologica deve essere svolta e gli eventuali allevamenti epidemiologicamente correlati devono essere sottoposti alle misure di cui alla precedente lettera b).

## CAPITOLO 4 - Brucellosi ovi – caprina

1. Dal mese di gennaio 2023 e sino al 31 maggio 2023 il 10 % di ovini e i caprini di età superiore a sei mesi, appartenenti ad almeno il 20% degli allevamenti esistenti in Valle d'Aosta, saranno sottoposti alle operazioni di risanamento e di profilassi con le modalità previste dal DM n. 453 del 2.07.1992 e dal Regolamento (UE) 689/2020.
2. Se, in un allevamento indenne da brucellosi senza vaccinazione uno o più animali risultano positivi con un titolo maggiore o uguale a 20 U.I. FDC/ml, si adottano le seguenti misure:
  - sospensione provvisoria della qualifica sanitaria;
  - macellazione del/i capo/i entro otto giorni; prelievo al macello di un pool di linfonodi e organi da inviare all'IZS per l'esecuzione della prova colturale ed eventuale PCR secondo il protocollo già in adozione per i bovini da parte dei Servizi veterinari;
  - nei 42 giorni successivi il Veterinario territorialmente competente effettua il monitoraggio dei sintomi e promuove un'indagine epidemiologica che valuti tutti i fattori di rischio;
  - la qualifica dell'allevamento verrà ripristinata quando verificata l'assenza dei sintomi e con l'esito favorevole dell'indagine epidemiologica, tutti i capi presenti di età superiore a sei mesi risultino negativi a due controlli FdC praticati a distanza di ventuno giorni l'uno dall'altro, il primo dei quali dovrà essere effettuato ad una distanza di almeno ventuno giorni dall'eliminazione del capo sieropositivo;
  - questi ovi-caprini sospetti di infezione sono indicati nella banca dati dell'anagrafe del bestiame come dubbi;
  - questi capi definiti sospetti di infezione e inviati al macello per perfezionare le indagini diagnostiche ed epidemiologiche e indicati nella banca anagrafe come dubbi possono essere indennizzati come i capi positivi.
3. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di brucellosi i casi di aborto, la cui causa non sia stata accertata e qualsiasi altro fenomeno morboso per il quale il veterinario ritenga di non dover escludere una eziologia brucellare. In tali eventualità, allo scopo di pervenire il più rapidamente possibile ad un'esatta diagnosi, deve essere inviato, se presente, alla Sezione Zooprofilattica di Aosta, adottando ogni possibile precauzione, il materiale patologico (invogli fetali, feti, agnelli/capretti nati morti o morti subito dopo la nascita, oppure parte di questi prodotti) necessario all'effettuazione di esami batteriologici. In assenza del materiale patologico, i capi sospetti devono essere sottoposti a 2 prove sierologiche (FdC), la prima al momento della segnalazione e la seconda a distanza di 21 giorni.
4. Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino è considerato infetto da brucellosi se, in base a prove diagnostiche supportate da indagini epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza della brucellosi.
5. Gli ovini e i caprini risultati infetti devono essere marcati con procedura simile a quella attuata per i capi bovini, isolati e abbattuti al più presto, e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
6. Nei confronti degli animali e degli allevamenti infetti si adottano le disposizioni previste dal dal DM 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni.

7. Il ripopolamento degli allevamenti risultati infetti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito esito negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti.
8. La qualifica dell'allevamento è ripristinata a condizione che gli ovini e i caprini, di età superiore a 6 mesi, presenti nell'allevamento, siano risultati negativi ad una prova di fissazione del complemento ad un intervallo di almeno 6 mesi dall'ultima prova utile per il ripopolamento.